



IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE – FAQ

(a cura della Segreteria FIMAA MiLoMB)

È stato previsto che i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'**imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio (art. 4, D. Lgs. n. 23/2011).

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (ex art. 14, co. 16, lett. e), D.L. n. 78/2010), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Analoghi adempimenti sono previsti nel caso delle "locazioni brevi".

Si ricorda che il D.M. 29 aprile 2022 ha approvato il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione.

La dichiarazione deve essere presentata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Dal 30 maggio 2022 è possibile inviare i file contenenti le dichiarazioni relative all'imposta di soggiorno.

Per l'invio delle comunicazioni si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, i file non controllati saranno scartati e le comunicazioni in essi contenute non saranno acquisite.

Nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico" è disponibile, per le applicazioni "Entratel" e "File Internet", all'interno della categoria Controlli Dichiarazioni Varie, la versione 1.0.0 del 30/05/2022 relativa al modulo "Modulo di controllo Imposta di Soggiorno" (codice fornitura: SOG00).

Con avviso del 13 giugno 2022, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha comunicato che è disponibile nella sezione "Fiscaltà regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno", la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla predetta dichiarazione dell'imposta di soggiorno.

Il Decreto Semplificazioni ha differito **dal 30 giugno al 30 settembre 2022** il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per i periodi di imposta 2020 e 2021 (art. 3, co. 6, D.L. 73/2022).

In data 19 settembre 2022 sul sito del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le FAQ relative alla presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno.

Tra i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze del MEF viene precisato quanto segue:

- è necessario presentare una dichiarazione per ciascuna annualità, in quanto la presentazione cumulativa non riguarda annualità diverse, bensì i dati che devono essere dichiarati nel singolo anno di riferimento;
- non è multipla la dichiarazione che deve essere presentata dal gestore che abbia strutture in Comuni diversi, in quanto la dichiarazione multipla riguarda ipotesi nelle quali il dichiarante presenta la dichiarazione allo stesso Comune e nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello;

- l'obbligo di presentazione della dichiarazione spetta all'intermediario per i pernottamenti dal medesimo gestiti;
- in caso di locazioni brevi gestite da un intermediario che incassi il contributo di soggiorno, l'obbligo di presentazione della dichiarazione spetta all'intermediario anche nel caso in cui il gestore riscuota solo in parte personalmente il tributo, in quanto il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione (4, c. 5-ter, D.L. 50/2017);
- nel caso in cui l'imposta di soggiorno sia stata incassata in parte a seguito di gestione diretta e in parte vi sia stata una gestione tramite intermediario, anche il gestore ha l'obbligo di presentare la dichiarazione, seppure limitatamente ai soggiorni gestiti direttamente;
- gli intermediari (es. le agenzie immobiliari), che hanno in gestione più immobili eventualmente ubicati in Comuni diversi, dovranno presentare una dichiarazione in ciascun comune di riferimento;
- in relazione all'obbligo della presentazione della dichiarazione per le annualità 2020 e 2021 e limitatamente a tali annualità, essendo le prime in relazione alle quali è richiesta la presentazione della dichiarazione in esame, qualora i soggetti obbligati abbiano già presentato la modulistica prevista dal Comune di riferimento seguendo le indicazioni dal medesimo prescritte non saranno tenuti a presentare la dichiarazione con la modulistica approvata con il DM 29 aprile 2022;
- la dichiarazione non deve essere presentata qualora il Comune di ubicazione della struttura, durante la pandemia, abbia sospeso il versamento dell'imposta di soggiorno;
- nel caso in cui il gestore non abbia avuto presenze, egli sarà tenuto a presentare la dichiarazione, per consentire al Comune di svolgere l'attività di controllo.

Per la compilazione della dichiarazione è stato chiarito che:

- il gestore di più alloggi dovrà indicare l'importo complessivo dell'imposta di soggiorno incassata in relazione a tutti gli alloggi nel campo "importo annuale (cumulativo) versato al Comune";
- in merito al numero delle presenze, dato che deve essere riportato nella dichiarazione distinguendo a seconda che si tratti di presenza a tariffa ordinaria, esente dall'imposta o alla quale spetta la riduzione, viene chiarito che il numero delle presenze si determina facendo riferimento al numero dei soggetti che hanno pernottato, considerando i giorni di pernottamento. Per una prenotazione di 2 adulti per 2 notti si dovranno considerare 4 presenze.